



CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO  
E  
UNIONCAMERE DEL VENETO

- Stefania Zattarin, nata a Padova il 12/02/1967 e residente a Padova, e domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene per conto ed in legale rappresentanza della Regione del Veneto - Giunta Regionale (nel seguito RVE) con sede in Venezia-Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale 80007580279, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Sede di Bruxelles, in forza della D.G.R. n. 1604 del 15/06/2010;
- Federico Tessari, nato a Montebelluna il 08/07/1955 e residente a Montebelluna (TV), il quale interviene al presente atto in nome e per conto dell'Unioncamere del Veneto (nel seguito UCV) con sede in 30175 Marghera (VE) – Via delle Industrie 19/D Codice Fiscale 80009100274, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante.

Premesso:

- che con Legge Regionale n. 30 del 6 settembre 1996 la Regione del Veneto ha istituito il “Dipartimento per le relazioni comunitarie”, successivamente denominato Direzione Sede di Bruxelles;
- che la Regione del Veneto dispone di una Sede di rappresentanza a Bruxelles, Avenue de Tervueren 67 e Rue des Aduatiques 14 a 1040 Bruxelles;
- che la Regione del Veneto ha concesso in locazione a Unioncamere del Veneto il II° III° piano della propria dependance di Rue des Adatiques 14;
- che l'ufficio UCV di Bruxelles ha compiti di rappresentanza e promozione del Veneto e, più generalmente, di interfaccia e di punto di riferimento del sistema economico, finanziario, sociale e culturale veneto verso le Istituzioni europee ed internazionali;
- che l'UCV ospita a Venezia un Euro Info Centre (Eurosportello Veneto) facente parte della rete degli Euro Info Centre della Commissione Europea e che Eurosportello Veneto dispone di personale specializzato nell'informazione, assistenza e consulenza sulle materie comunitarie;
- che l'obiettivo principale comune di UCV e RVE è quello di promuovere una maggiore visibilità e rappresentatività del sistema economico, sociale e culturale regionale nei confronti delle istituzioni comunitarie, nonché conoscere, valutare e supportare l'attività delle istituzioni comunitarie a sostegno e a tutela degli interessi di sviluppo regionale;

- che l'UCV dispone delle competenze e del personale per ogni attività di interesse della RVE in materia di rappresentanza della stessa presso le istituzioni europee;
- che in data 26 marzo 2010 tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto è stato sottoscritto un Accordo di Programma con le specifiche finalità di costruire un quadro strategico-programmatico comune al fine di incrementare le sinergie nonché di realizzare un'addizionalità delle risorse messe a disposizione dai rispettivi sistemi, condividendo la necessità di massimizzare l'efficacia dei propri interventi a favore dello sviluppo competitivo del sistema economico veneto e ciò attraverso il perseguimento di obiettivi programmatici meglio descritti all'art. 3 del citato Accordo;
- che all'art 3 "Obiettivi Programmatici", lettera P) del citato Accordo di Programma è prevista la collaborazione nelle attività degli Uffici di rappresentanza di Bruxelles;
- che, in applicazione della metodologia operativa prevista all'art. 6 del citato Accordo di Programma, devono essere stipulate apposite convenzioni fra la Regione del Veneto ed Unioncamere per la gestione dei progetti attuativi derivanti dall'Accordo stesso;

### TUTTO PREMESSO

#### **ART. 1) PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;

#### **ART. 2) SERVIZI**

L'UCV permetterà alla RVE di usufruire dei seguenti servizi:

- assistenza nell'attività di raccordo con i servizi delle Istituzioni europee al fine di acquisire informazioni e pareri in merito alle iniziative di RVE;
- collaborazione e assistenza ai funzionari della RVE incaricati presso l'ufficio di rappresentanza regionale a Bruxelles;
- servizio di segreteria per l'attività corrente di RVE a Bruxelles;
- supporto alla realizzazione delle iniziative poste in essere da RVE nell'esercizio delle proprie attribuzioni in ambito comunitario, in base alle necessità manifestate da quest'ultima e con ogni strumento utile;
- diffusione dell'informazione in materia comunitaria sul territorio regionale in favore del sistema economico e sociale del Veneto;
- assistenza in altre eventuali attività di approfondimento su specifiche tematiche comunitarie ed in particolare: sociale, sanità, agricoltura, cultura, ambiente, trasporti e ricerca e sviluppo;

**ART. 3) COSTO E DURATA DELLA CONVENZIONE**

La RVE verserà per i servizi di cui all'Art. 2 **€ 595.000,00**. Gli ulteriori costi di gestione per la realizzazione della presente convenzione saranno sostenuti da UCV in virtù delle premesse e del rapporto di collaborazione con la Regione di cui al summenzionato accordo di programma. Le parti dispongono che per quanto riguarda i Servizi di cui all'Art. 2) la durata della presente Convenzione **decorra dal 1° gennaio 2010 ed abbia scadenza inderogabile al 31 dicembre 2010**.

**ART. 4) MODALITA' DI PAGAMENTO**

Vengono definite le sottoelencate modalità della spesa a carico della RVE:

punto 4.1) l'importo di cui all'art. 3) sarà corrisposto dalla RVE all'UCV, in tre soluzioni e con le seguenti modalità:

- a) un primo acconto del 20 % alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- b) un secondo acconto del 20% entro il 30 giugno 2010;
- c) un terzo acconto del 30% entro il mese di ottobre 2010;
- d) saldo nel 2011 su presentazione del rendiconto delle spese sostenute relativamente ai Servizi di cui all'Art. 2;

punto 4.2) i servizi di cui all'Art. 2 non sono soggetti ad IVA in quanto referenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 4, D.P.R. n. 633/72;

punto 4.3) la presente convenzione non è soggetta ad imposta di registro in quanto trattasi di meri rimborsi di costi già sostenuti direttamente da UCV.

**ART. 5) DISPOSIZIONI GENERALI**

Punto 5.1) L'ufficio UCV porrà ogni miglior attenzione per sostenere, per quanto possibile, e nella misura in cui questo sia compatibile con la missione dell'ufficio, l'organizzazione di manifestazioni, convegni, tavole rotonde o altre iniziative di promozione organizzate dalla RVE. L'UCV non è tuttavia obbligata ad aderire ad iniziative proprie di RVE, salvo quanto disposto dalla presente convenzione.

Punto 5.2) L'attività svolta da UCV non deve intendersi in alcun modo, neppure indirettamente, come azione in nome e per conto di RVE. L'ufficio UCV di Bruxelles non si sostituisce in nessun caso ai normali organi di RVE preposti ai rapporti con le Istituzioni comunitarie.

Punto 5.3) La RVE non può pretendere a nessun titolo l'automatica adesione di UCV ad iniziative da essa intraprese (es.: organizzazione di convegni, conferenze, seminari, ecc.) che non siano state preventivamente concordate.

Punto 5.4) La RVE resta l'unico responsabile per le attività da essa organizzate anche con il supporto di UCV.

Punto 5.5) L'UCV e la RVE si impegnano reciprocamente all'obbligo di riservatezza e alla non divulgazione di notizie riservate conosciute in relazione all'attività svolta.

Il presente atto è stato letto ed approvato specificamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto.

Venezia, lì

REGIONE del VENETO  
Il Dirigente  
Stefania Zattarin

UNIONCAMERE VENETO  
Il Presidente  
Federico Tessari